



Berna, 23 novembre 2022

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

L'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»¹ chiedeva alla Confederazione di adottare disposizioni legali per obbligare le imprese svizzere a rispettare, nell'ambito delle loro attività, i diritti umani e l'ambiente anche all'estero. L'iniziativa popolare prevedeva sostanzialmente tre requisiti: (i) un obbligo per le imprese svizzere di grandi dimensioni a usare la dovuta diligenza («due diligence») in materia di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali nell'ambito della loro attività internazionale, (ii) un obbligo di rendicontazione sull'applicazione della dovuta diligenza e (iii) una norma sulla responsabilità con la possibilità di una prova liberatoria. L'iniziativa si ispirava ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011.

L'iniziativa è stata respinta il 29 novembre 2020. Il Popolo si è pronunciato, seppure di stretta misura, a favore dell'iniziativa popolare (50,73 % di voti favorevoli), ma non è stata raggiunta la necessaria maggioranza di 12 Cantoni (a favore solo 8,5). Il 19 giugno 2020, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (cfr. n. 1.2).²

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di precisare in un'ordinanza di esecuzione distinta gli obblighi di riferire sulle questioni climatiche sanciti nel capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni e di attuarli sulla base delle raccomandazioni formulate dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). Ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, di concerto con altri uffici federali, un progetto da porre in consultazione. La precisazione concernente le questioni climatiche deve tenere conto del carattere prioritario e dell'urgenza che il contenimento del cambiamento climatico ha a livello nazionale e internazionale. Con la ratifica dell'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990. Alla fine di agosto del 2019 il Consiglio federale ha inoltre deciso di ridurre entro il 2050 a un saldo netto pari a zero le emissioni di gas serra causate dalla Svizzera. A livello internazionale i lavori condotti in relazione alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in materia climatica sono in una fase molto più avanzata.

1.2 Controprogetto indiretto

Il controprogetto adottato dal Parlamento comprende due ambiti di regolamentazione:

- un obbligo di riferire su aspetti extrafinanziari; e
- obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

Di seguito vengono analizzati brevemente la sistematica legale e il contenuto degli ambiti di regolamentazione.

1.2.1 Sistematica legale

Sotto il profilo della sistematica, le nuove disposizioni del controprogetto indiretto sono state iscritte nel Codice delle obbligazioni (CO)³.

¹ [FF 2017 5405](#). Numero dell'oggetto [17.060](#) Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente. Iniziativa popolare.

² Numero dell'oggetto [16.077](#) CO. Diritto della società anonima. Disegno 2.

³ RS 220

Il nuovo titolo trentesimosecondo «Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza» comprende ora un nuovo capo sesto («Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari») un nuovo capo ottavo («Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile»).

1.2.2 Relazione sugli aspetti extrafinanziari

La normativa concernente la relazione sugli aspetti extrafinanziari si rifà alla direttiva 2014/95/UE⁴ riguardante la relazione sulla responsabilità sociale delle imprese («Corporate Social Responsibility», CSR), adattandola al diritto svizzero. Attualmente la direttiva è in fase di revisione. Nella proposta del 21 aprile 2021 della Commissione europea gli obblighi di riferire sono ampliati⁵.

La relazione sugli aspetti extrafinanziari comprende segnatamente le questioni ambientali (in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di CO₂), gli aspetti sociali, gli aspetti inerenti al personale, il rispetto dei diritti dell'uomo e la lotta alla corruzione.

Un'impresa è assoggettata all'obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni seguenti:

- deve annoverarsi tra le «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quotate in borsa e persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, un riconoscimento, un'abilitazione o una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni);
- unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve avere almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua per due esercizi consecutivi;
- infine, sempre unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve superare per due esercizi consecutivi una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d'affari di almeno 40 milioni di franchi.

La relazione deve essere pubblicata e accessibile al pubblico almeno per dieci anni.

Se un'impresa non applica politiche riguardo a uno degli aspetti citati, nella relazione deve fornire «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». Questo principio di «comply or explain» (rispettare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, secondo l'intento del modello normativo previsto, di prendere ove necessario le distanze da un'impresa negligente.

La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa sino a 100 000 franchi in virtù dell'articolo 325^{ter} del Codice penale (CP)⁶ entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale riguardo si applica il diritto vigente.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

La trasparenza delle imprese di grandi dimensioni in merito all'impatto climatico della loro attività è un elemento centrale per il funzionamento dei mercati e per la sostenibilità climatica nel settore finanziario. Il Consiglio federale si è pronunciato in tal senso anche nelle sue Linee guida per una finanza sostenibile del 24 giugno 2020: il settore finanziario deve essere trasparente nei confronti dei clienti, dei proprietari, degli investitori, ovvero nei confronti

⁴ [Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#), recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

⁵ Il 21 aprile 2021 la Commissione ha approvato la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) che modifica gli obblighi di riferire sanciti dalla direttiva 2014/95/UE (denominata anche direttiva NFRD [Non-Financial Reporting Directive]).

⁶ RS 311.0

dell'opinione pubblica o dell'autorità di vigilanza, quando si tratta di opportunità di investimento sostenibili.

Ciò include anche la comunicazione sistematica di informazioni ambientali rilevanti e comparabili da parte di imprese dell'intera economia come base per lo sviluppo di prodotti finanziari e l'offerta di servizi finanziari come pure per gli investimenti in queste imprese. Inoltre viene aumentata la certezza del diritto, poiché un'attuazione efficace, semplificata e più omogenea degli obblighi di riferire facilita l'applicazione da parte delle imprese di un obbligo già previsto dal controprogetto all'iniziativa popolare per imprese responsabili. Idealmente, l'attuazione di tali obblighi da parte di un'impresa si traduce in un'estensione della sua base di investitori e in una potenziale riduzione dei costi del capitale.

Attualmente la Svizzera non prevede ancora una comunicazione di informazioni chiare e comparabili relative al clima. Vi pone rimedio l'ordinanza di esecuzione basata sulle raccomandazioni della TCFD che indica alle grandi imprese dell'intera economia quali informazioni sono attese in materia di clima. Ciò contribuisce a una migliore comparabilità e a costi di transazione inferiori. Inoltre, l'applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attraverso l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici.

1.4 Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)

Nel 2017 la commissione internazionale di esperti composta di rappresentanti delle maggiori imprese dell'economia mondiale («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD) ha emanato raccomandazioni per una comunicazione più omogenea delle informazioni relative al clima. Queste raccomandazioni sono riconosciute a livello internazionale, sia dalle imprese dell'economia reale e finanziaria sia dalle autorità di regolamentazione. Anche alcuni grandi gruppi svizzeri si sono già dichiarati pronti ad attuarle. Ad oggi, la TCFD ha ottenuto in tutto il mondo il sostegno di circa 2700 Stati e organizzazioni firmatarie dei settori pubblico e privato.

Nella seduta dell'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso che le autorità devono elaborare un piano affinché l'attuazione delle raccomandazioni della TCFD diventi obbligatoria per le imprese svizzere di tutta l'economia. Il 12 gennaio 2021 la Svizzera si è inoltre impegnata ufficialmente a offrire il proprio sostegno alla TCFD. Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha definito i parametri della futura relazione relativa al clima, vincolante per le grandi imprese svizzere, e ha incaricato il DFF, insieme ad altri uffici federali, di elaborare entro l'estate del 2022 un progetto da porre in consultazione. Ha quindi deciso di precisare questa prescrizione in un'ordinanza di esecuzione separata concernente il capo sesto del titolo trentesimosecondo CO e di attuare l'obbligo di riferire sulle questioni ambientali in ambito climatico secondo le raccomandazioni emanate dalla TCFD. La relazione pubblica deve comprendere, da un lato, dati sul rischio finanziario che l'impresa sostiene perseguendo attività che influiscono sul clima, dall'altro, informazioni sull'impatto che tali attività hanno sul clima (cosiddetto doppio obbligo). L'introduzione di requisiti minimi mira a garantire che le informazioni comunicate siano eloquenti, comparabili e, se opportuno, di lungo termine e basate su scenari⁷.

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

Un approccio unitario e diffuso nell'economia privata facilita alle imprese l'adempimento degli obblighi derivanti dal controprogetto all'iniziativa popolare per imprese responsabili nel settore del clima, che figura esplicitamente nel CO. Rimane tuttavia una «libertà di scelta» in merito agli standard sui quali si basa la relazione (cfr. n 3, art. 2 cpv. 2).

⁷ Cfr. comunicato stampa del 18 agosto 2021, «[Il Consiglio federale stabilisce i parametri delle raccomandazioni vincolanti sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere](#)»

In alternativa al disciplinamento a livello di ordinanza, l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla TCFD potrebbe essere resa vincolante con una nuova legge federale, ma questa soluzione risulterebbe di gran lunga la più onerosa, poiché, oltre agli obblighi di pubblicazione entrati in vigore il 1° gennaio 2022 ai sensi del CO, altri obblighi di pubblicazione sulle questioni climatiche sarebbero disciplinati in un ulteriore disposto normativo, con parametri potenzialmente diversi. Oltretutto, l'attuazione a livello di legge durerebbe diversi anni, mettendo a repentaglio la posizione di spicco perseguita dalla Svizzera a livello internazionale in materia di trasparenza climatica e contrastando l'obiettivo di rafforzare la competitività. L'assenza di un disciplinamento potrebbe impedire anche il conseguimento di questo obiettivo. Le raccomandazioni formulate dalla TCFD hanno carattere trasversale. Consentono sia alle imprese dell'economia reale sia agli attori dei mercati finanziari di dichiarare la propria esposizione alle questioni climatiche per attuare le strategie necessarie alle loro attività.

Al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore, si dovrà procedere a un riesame dell'ordinanza e, all'occorrenza, a una sua modifica nella prospettiva di un rafforzamento della comparabilità e della pertinenza della relazione nonché degli sviluppi internazionali, in particolare nell'ambito della standardizzazione della stessa a livello internazionale.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

L'ordinanza concretizza il contenuto della relazione sugli aspetti extrafinanziari, prevista dal 1° gennaio 2022 in virtù degli articoli 964a–964c CO. Queste nuove disposizioni si inseriscono negli obiettivi del Consiglio federale volti a posizionare la piazza finanziaria svizzera ai vertici per sostenibilità e a fornire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi in questo campo.

1.7 Attuazione

Le disposizioni dell'ordinanza si rivolgono alle imprese tenute a presentare annualmente una relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo l'articolo 964a CO. L'ordinanza stabilisce la presunzione secondo cui l'obbligo di presentare una relazione sulle questioni climatiche è adempiuto se la relazione è basata, conformemente all'articolo 3, sulle raccomandazioni della TCFD. Le imprese devono integrarla nella relazione sugli aspetti extrafinanziari e pubblicarla in Internet in un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile sia dall'essere umano sia dalle macchine. L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. Per l'obbligo di pubblicare la relazione in un formato leggibile dalle macchine vige un termine transitorio di un anno a partire dall'entrata in vigore.

1.8 Base legale dell'ordinanza

Nel diritto privato l'emanazione di un'ordinanza di esecuzione come la presente è inconsueta e richiede un'apposita motivazione. Generalmente le disposizioni legali formali di diritto privato sono integrate da ordinanze del Consiglio federale soltanto se la legge lo prevede nel quadro di una delega di competenze legislative al Consiglio federale. In assenza di tale delega, sono di norma i privati che configurano i margini di attuazione lasciati dal disciplinamento legale formale nell'ambito della loro autonomia. In caso di controversie giuridiche tra privati decidono i giudici.

Gli articoli 964a e seguenti CO sulla trasparenza concernente gli aspetti extrafinanziari nelle grandi imprese hanno una portata di diritto pubblico, ma data la loro collocazione nel CO rientrano almeno formalmente nel diritto privato. Nel presente contesto manca un'espressa delega di competenze legislative al Consiglio federale, che tuttavia eccezionalmente ritiene opportuno emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza per l'esecuzione degli articoli 964a e seguenti CO. A tale scopo può fondarsi sull'articolo 182 capoverso 2 della

Costituzione federale (Cost.), secondo cui il Consiglio federale «provvede all'esecuzione della legislazione», quindi anche emanando disposizioni di esecuzione. La presente ordinanza attua gli articoli 964a e seguenti CO con l'intento di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo legale della trasparenza da parte delle imprese attraverso le loro relazioni sulle questioni climatiche e di garantire la comparabilità delle relazioni, essenziale al conseguimento di questo obiettivo.

Un'ordinanza basata sull'articolo 182 capoverso 2 Cost. può contenere unicamente disposizioni di esecuzione, mentre norme con funzione di legge o complementari alla legge esulerebbero dal campo di applicazione di un'ordinanza basata sull'articolo 182 capoverso 2 Cost. Per rimanere nell'ambito del puro diritto di esecuzione, l'ordinanza si limita sostanzialmente a dichiarare che le raccomandazioni della TCFD, l'unico standard sinora consolidato a livello internazionale in materia di questioni climatiche, sono idonee ad adempiere l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche secondo l'articolo 964b CO.

2 Procedura di consultazione

2.1 Risultati della procedura di consultazione

Il progetto è stato oggetto di una procedura di consultazione avviata il 30 marzo e terminata il 7 luglio 2022. Al riguardo hanno preso posizione 82 partecipanti, di cui 4 astenendosi. Sebbene ampiamente sostenuto nei suoi tratti di fondo, il progetto ha dato adito anche a numerose osservazioni e richieste di modifica. Per i risultati di dettaglio si rimanda al separato rapporto sui risultati.

2.2 Valutazione e ponderazione dei risultati della procedura di consultazione

A seguito della consultazione, l'avamprogetto è stato modificato essenzialmente nei punti seguenti:

- nell'articolo 1 capoverso 2 è stata modificata la definizione dell'espressione «questioni climatiche». Queste ultime comprendono l'impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l'impatto dell'attività delle imprese sul cambiamento climatico (non «clima» come nell'avamprogetto);
- nell'articolo 3 capoverso 1 è stato precisato che la relazione comprende gli aspetti materiali dei settori tematici elencati alle lettere a–d;
- il nuovo articolo 5 prevede ora un termine transitorio di un anno per l'adempimento dell'obbligo di pubblicare la relazione in Internet in un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall'essere umano e dalle macchine;
- l'entrata in vigore dell'ordinanza è stata rimandata dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 (nuovo art. 6);
- l'osservazione del rapporto esplicativo secondo cui l'applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attenuando i rischi climatici è stata precisata nel presente commento nel senso che l'applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attraverso l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici;
- rispetto al rapporto esplicativo l'affermazione secondo cui non sono previsti obblighi per le PMI è stata eliminata e sostituita dall'enunciato «non comprese nella definizione dell'articolo 964a CO, le PMI sono esonerate dall'obbligo di riferire sulle questioni climatiche»;

- il carattere trasversale delle raccomandazioni formulate dalla TCFD è stato evidenziato precisando che «le raccomandazioni formulate dalla TCFD hanno carattere trasversale. Consentono sia alle imprese dell'economia reale sia agli attori dei mercati finanziari di dichiarare la propria esposizione alle questioni climatiche per attuare le strategie necessarie alle loro attività»;
- infine, rispetto al rapporto esplicativo è stata eliminata la definizione di «greenwashing».

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Attualmente diversi Paesi stanno operando, con il sostegno di iniziative multilaterali, per rendere obbligatoria l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla TCFD. Per esempio, nell'aprile 2022 il Regno Unito ha introdotto per le imprese e gli istituti britannici più grandi requisiti vincolanti orientati alle raccomandazioni formulate dalla TCFD.⁸ L'UE, dal canto suo, sta attualmente elaborando la direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che modifica la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, con l'obiettivo di ampliare e precisare l'obbligo di riferire.⁹

A livello multilaterale è in particolare il G20 (gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti) a caldeggiare l'introduzione su scala globale delle raccomandazioni della TCFD. Inoltre, sia il Financial Stability Board (FSB)¹⁰ sia l'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari («International Organization of Securities Commissions», IOSCO)¹¹ sostengono i lavori per rendere obbligatoria l'attuazione delle raccomandazioni della TCFD. La fondazione «International Financial Reporting Standard», un organismo normativo internazionale, prevede di emanare regole contabili basate sulle raccomandazioni della TCFD mediante il neocostituito «International Sustainability Standards Board». Anche in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sono in corso dibattiti (p. es. in relazione alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali¹² e ai principi del governo d'impresa elaborati dall'OCSE e dal G20¹³) per aggiornare le raccomandazioni nell'ottica della protezione climatica, tra l'altro facendo riferimento alla TCFD.

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto

La presente ordinanza concretizza il contenuto della relazione sulle questioni climatiche (in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di emissioni di CO₂), che dal 1° gennaio 2022 deve essere presentata in virtù degli articoli 964a–c CO come parte della relazione sulle questioni ambientali. Le altre questioni ambientali non sono oggetto della presente ordinanza.

⁸ The Companies (Strategic Report) (Climate-related Financial Disclosure) Regulations 2022; The Limited Liability Partnerships (Climate-related Financial Disclosure) Regulations 2022

⁹ [Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento \(UE\) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità](#)

¹⁰ Il compito principale del FSB consiste nel coordinare i lavori dei suoi Stati membri e degli organismi internazionali nel settore della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari.

¹¹ Nei compiti principali della IOSCO rientrano la protezione degli investitori, la garanzia di mercati equi, efficienti e trasparenti, la preclusione di rischi sistemici, la cooperazione internazionale e l'elaborazione di standard uniformi di ammissione applicabili alle borse e ai valori mobiliari.

¹² Cfr. capitolo VI, [mne guidelines.oecd.org](https://www.oecd.org/mnne/mnne-guidelines/).

¹³ [Recommandation du Conseil relative aux Principes de gouvernance d'entreprise](#), 8 luglio 2015

La relazione comprende in particolare i dettagli sull'impatto attuale e futuro del clima sull'attività delle imprese soggette all'obbligo di riferire e dell'attività di queste imprese sul clima. Vi si annoverano segnatamente le emissioni di gas serra, ovvero gli obiettivi in materia di emissioni di CO₂ espressamente menzionati nell'articolo 964b capoverso 1 CO.

Il *capoverso 2* precisa il cosiddetto «doppio obbligo» sancito dall'articolo 964b capoversi 1 e 2 numero 4 CO nel senso che devono confluire nella relazione sia l'impatto del cambiamento climatico sull'impresa sia l'impatto dell'attività dell'impresa sul cambiamento climatico.

Articolo 2 Adempimento dell'obbligo di riferire sulle questioni climatiche

Con riferimento alla possibilità menzionata nell'articolo 964b capoverso 3 CO di basare la relazione su «standard nazionali, unionali o internazionali», secondo il *capoverso 1* si presume che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia adempiuto se la relazione è basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima conformemente all'articolo 3 (cfr. in particolare anche l'art. 964b cpv. 2 n. 1–5 CO).

Questa presunzione non esclude che la relazione sulle questioni climatiche si possa basare in particolare anche su altri standard o linee guida. In questi casi l'impresa deve tuttavia poter dimostrare di adempiere in altro modo l'obbligo di riferire, in particolare in considerazione della punibilità delle violazioni dell'obbligo di riferire sancita dall'articolo 325^{ter} CP (cpv. 2).

Nel giugno 2017 la commissione di esperti della TCFD ha emanato raccomandazioni destinate alle imprese per una comunicazione omogenea delle informazioni relative al clima («Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures») (cfr. anche n. 1.4). Le raccomandazioni fungono da leva per un'integrazione completa dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico e da un'economia a basse emissioni nei settori chiave di un'impresa. Nell'ottobre 2021 sono state poi integrate dall'allegato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» e dal documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans».

Le raccomandazioni e l'allegato della TCFD si rivolgono alle imprese del settore finanziario come le banche, le compagnie di assicurazione e gli investitori, ma anche alle imprese dell'economia reale orientate al mercato dei capitali, tra le quali si annoverano in particolare il settore dell'energia, le industrie energivore come quelle della chimica e dell'acciaio, il settore della mobilità e della logistica, le imprese attive nell'edilizia, l'agricoltura e l'economia forestale nonché l'industria alimentare.

Secondo il *capoverso 1* si può presumere che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche è adempiuto, se l'impresa basa la sua relazione sulle questioni climatiche sulle raccomandazioni formulate dalla TCFD nella versione di giugno 2017 e sul relativo allegato nella versione di ottobre 2021 (art. 3 cpv. 1). Laddove possibile e opportuno, occorre considerare anche il documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans» nella versione dell'ottobre 2021 (art. 3 cpv. 2 lett. c). La relazione deve ottemperare pure ai principi menzionati nell'articolo 3 capoversi 3–6.

Questa nozione di presunzione poggia su un approccio normativo comunemente utilizzato nell'interazione tra legislazione e standard (p. es. nel «nuovo approccio» dell'UE nell'ambito del diritto tecnico¹⁴) e adottato nel caso concreto per mantenere la «libertà di scelta», sancita nell'articolo 964b capoverso 3 CO, in merito allo standard su cui si basa la relazione. Nel contempo permette di conferire un certo carattere vincolante alle raccomandazioni della TCFD. Un obbligo più esteso di impostare imperativamente la relazione secondo le raccomandazioni della TCFD esulerebbe dall'ambito di applicazione di un'ordinanza di esecuzione, come quella presentata in questa sede.

¹⁴ Cfr. art. 5 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Articolo 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima

Secondo il capoverso 1, la relazione deve comprendere gli aspetti materiali delle 11 raccomandazioni («Recommendations») della TCFD nei quattro settori tematici («thematic areas») dell'impresa: governance (lett. a), strategia («strategy», lett. b), gestione dei rischi («risk management», lett. c), indicatori e obiettivi («metrics and targets», lett. d).

Nella relazione devono essere inoltre considerati sia gli orientamenti intersettoriali («Guidance for All Sectors», cpv. 2 lett. a) sia quelli settoriali («Supplemental Guidance for Certain Sectors», cpv. 2 lett. b) concernenti le 11 raccomandazioni, come descritto nell'allegato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures». Ai fini del cosiddetto «obbligo di adoperarsi», laddove possibile e opportuno deve essere tenuto conto anche del documento ausiliare (cpv. 2 lett. c). In ogni caso, ai sensi dell'articolo 964b capoverso 5 CO, nella relazione occorre procedere secondo il cosiddetto approccio «comply or explain». La relazione comprende una descrizione dei principali rischi e dell'impatto sul clima, nonché delle modalità di gestione dei rischi e del loro impatto adottate dall'impresa (cfr. art. 964b cpv. 2 n. 4 CO). Al riguardo è opportuno precisare che questo obbligo di riferire non implica l'obbligo ulteriore di introdurre una gestione dei rischi¹⁵ (questa considerazione si applica ovviamente anche agli altri settori tematici menzionati nel cpv. 1 lett. a–d). Se non vengono fornite indicazioni in riferimento ai punti di cui al capoverso 1, nella relazione deve essere fornita una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Secondo l'articolo 964b capoverso 5 CO, un'impresa non deve necessariamente applicare una sua politica sulle questioni climatiche, ma in tal caso deve spiegarlo nella relazione sugli aspetti extrafinanziari (principio «comply or explain»).

Capoverso 3

Sempre nell'ottica di accrescere il valore informativo e la comparabilità delle indicazioni fornite, per attuare le raccomandazioni della categoria «strategia» di cui al capoverso 1 lettera b, la relazione deve comprendere un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera, in particolare in vista della riduzione delle emissioni di CO₂ (lett. a; cfr. raccomandazione «b», presentare l'impatto dei rischi e delle opportunità legati al clima sull'attività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'impresa nell'ambito delle tre (sub)raccomandazioni della TCFD menzionate nel settore tematico «strategia».

I piani di transizione affrontano e riducono i rischi di transizione, che costituiscono i principali rischi climatici per molte aziende. Sono dunque una componente imprescindibile di una relazione sulle questioni climatiche e descrivono la prevista strategia di transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio¹⁶. I piani di transizione contengono obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra e comprendono specifiche attività di riduzione di tali emissioni nell'attività dell'impresa e nella catena di creazione del valore, nonché altri approcci concreti per la transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio.

Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria «strategia» (cpv. 1 lett. b). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve contenere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. b).

Capoverso 4

L'attuazione delle raccomandazioni della categoria «indicatori e obiettivi» (cpv. 1 lett. d) deve inoltre comprendere per quanto possibile anche gli obiettivi quantitativi in materia di

¹⁵ Le vigenti leggi sui mercati finanziari impongono già agli istituti finanziari di considerare in misura adeguata gli importanti rischi finanziari legati al clima nell'ambito della regolare gestione dei rischi. Per alcuni istituti, la FINMA prevede specifici obblighi di pubblicazione per i rischi climatici.

¹⁶ Il 28 gennaio 2021 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia climatica a lungo termine, che illustra i possibili sviluppi fino al 2050 per i settori: Edifici, Industria, Trasporti, Agricoltura e alimentazione, Mercato finanziario, Aviazione e Industria dei rifiuti (cfr. comunicato stampa del 28 gennaio 2021 – [Protezione del clima: adottata la Strategia climatica a lungo termine della Svizzera](#)).

emissioni di CO₂ per i rilevanti settori di attività e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra (lett. a). Idealmente tali obiettivi si riferiscono a un orizzonte temporale breve (5 anni), medio (15 anni) e lungo (30 anni). Laddove possibile e opportuno, devono essere inoltre dichiarate tutte le emissioni materiali di gas a effetto serra, incluse quelle delle categorie rilevanti appartenenti allo «Scope 3» che si verificano lungo l'intera catena di creazione del valore (lett. b).¹⁷

Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile anche di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria «indicatori e obiettivi» (cpv. 1 lett. d). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve contenere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. c).

Infine, nell'applicazione degli orientamenti settoriali concernenti la raccomandazione relativa alla categoria «indicatori e obiettivi» (cpv. 1 lett. d), devono essere utilizzate analisi a lungo termine basate su scenari (cosiddetti metodi di valutazione della compatibilità climatica; cpv. 5). Questo orientamento, che figura nelle raccomandazioni della TCFD, si applica unicamente agli istituti finanziari.

Capoverso 6

Le imprese che comunicano informazioni possono fornire la prova richiesta dall'articolo 964b capoverso 2 numero 3 CO dell'efficacia delle misure adottate in relazione all'attuazione delle raccomandazioni della TCFD nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva. In questo caso è possibile evitare la verifica caso per caso.

Articolo 4 Pubblicazione

Il *capoverso 1* precisa che la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO e pubblicata all'interno di quest'ultima.

In riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, il *capoverso 2* concretizza la pubblicazione per via elettronica della relazione secondo l'articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall'essere umano (p. es. pdf) e dalle macchine (p. es. XBRL). Inoltre deve essere facilmente accessibile dal sito Internet dell'impresa.

Articolo 5 Disposizione transitoria

Per consentire di ottemperare all'obbligo di pubblicare la relazione in Internet in un formato diffuso a livello internazionale e leggibile dalle macchine, all'articolo 5 viene previsto un termine transitorio di un anno.

Articolo 6 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della presente ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2024.

¹⁷ Secondo la «Partnership for Carbon Accounting Financials» (PCAF) le emissioni relative allo «Scope 3» comprendono tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra che si verificano lungo la catena di creazione del valore dell'impresa che comunica informazioni, cioè sia quelle che si verificano nella catena di approvvigionamento (p. es. nella produzione o nell'estrazione di materiali acquistati) sia quelle a valle, che si verificano come risultato dell'utilizzo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, PCAF (2020). The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry, pag. 19.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare, l'ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di controllo). Gli obblighi riguardano esclusivamente le imprese interessate; alle autorità non sono conferiti nuove competenze né nuovi obblighi.

5.2 Ripercussioni sull'economia

I costi supplementari per l'economia risultano innanzitutto dai nuovi obblighi legali sanciti nel CO e dal numero delle imprese interessate. La presente ordinanza precisa unicamente gli obblighi di pubblicazione concernenti gli aspetti extrafinanziari conformemente al capo sesto del titolo trentesimosecondo CO. A livello di ordinanza non insorgono dunque costi supplementari causati dalla normativa rispetto allo stato successivo all'entrata in vigore del controprogetto all'iniziativa popolare per imprese responsabili. Anche il numero delle imprese interessate, anch'esso desumibile dal CO, rimane invariato.

Il beneficio ulteriore consiste in particolare nella disponibilità di dati eloquenti e comparabili sulle questioni climatiche e sui relativi obiettivi. Da un lato, ciò consente di attribuire un peso maggiore ai rischi climatici nella consulenza in materia di investimenti, nei bilanci degli investitori e nell'intero sistema finanziario. Dall'altro, la disponibilità di questi dati può ridurre i costi di transazione per gli investimenti. Idealmente, l'attuazione di tali obblighi da parte di un'impresa amplia la base di investitori e, potenzialmente, riduce i costi del capitale. Viene inoltre accresciuta la certezza del diritto nell'attuazione dei nuovi obblighi legali sanciti dal CO.

Non comprese nella definizione dell'articolo 964a CO, le PMI sono esonerate dall'obbligo di riferire sulle questioni climatiche. Possono comunque scegliere di attuare volontariamente le raccomandazioni formulate dalla TCFD. È opportuno segnalare che già oltre 50 imprese svizzere particolarmente attive a livello internazionale nell'ambito dell'economia reale e finanziaria hanno già optato per stilare la relazione conformemente alle raccomandazioni della TCFD.

5.3 Ripercussioni sull'ambiente

L'impatto positivo sull'ambiente auspicato con la presente ordinanza di esecuzione è raggiunto indirettamente con la precisazione dell'obbligo di riferire conformemente al controprogetto indiretto all'iniziativa popolare per imprese responsabili. Quanto più la pubblicazione dei rischi e dell'impatto sul clima derivanti dalle attività delle grandi imprese svizzere è eloquente e comparabile, tanto più gli investitori, i clienti, gli assicurati nonché le autorità politiche e di vigilanza potranno prendere decisioni informate. Ciò può contribuire a indirizzare i flussi finanziari verso investimenti compatibili con gli obiettivi climatici, conformemente agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nell'ambito dell'Accordo di Parigi, e ridurre così le emissioni di gas a effetto serra.